

### Art.3

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 dell'Accordo integrativo del 31 luglio 2013)*

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE (VIGILI DEL FUOCO, CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO, ISPETTORI) APPARTENENTE AI RUOLI DELLE SPECIALITA' AERONAVIGANTI, DELLE SPECIALITA' NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI ED AI RADIORIPARATORI.

Ferma restando la necessità di garantire la piena e costante operatività dei nuclei specialistici a norma dell'art.41, comma 3, del D.P.R. n.64 del 28.12.2012, i criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità volontaria a domanda del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori e dei radioriparatori (art.45 del D.P.R. n.64 del 28.12.2012), nei relativi nuclei, sono costituiti da:

#### **Anzianità di servizio:**

1. per anzianità di servizio si intende, non l'anzianità individuale di ruolo, bensì quella decorrente dalla data di assunzione ovvero, nel caso di personale appartenente ai ruoli di Capo Squadra, Capo Reparto e Ispettore, la decorrenza giuridica del passaggio nel ruolo attuale. Per il personale ricorrente, si considera la decorrenza riconosciuta dall'Amministrazione.

A parità di decorrenza:

2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo non specialista sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB è valutata anche l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza, applicando il criterio indicato al precedente periodo del presente comma.

A parità di anzianità di servizio si utilizzano i seguenti criteri:

#### **Residenza:**

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente pari a **punti 1**.

Per il personale Vigile del fuoco, per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Per il personale delle qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto specialista e Ispettore specialista per residenza si intende quella coincidente con l'ultima sede specialista occupata nella qualifica precedente a quella attuale. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione ovvero nel caso del ruolo Capo Squadra/Capo Reparto Specialista e Ispettore Specialista con quella coincidente con l'ultima sede specialista occupata nella qualifica precedente, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc.) in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento.